

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1441 del 12/03/2025
Oggetto	LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE IN COMUNE DI RIMINI (RN) IN LOCALITA' SAN MARTINO IN RIPAROTTA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARECCHIA (OASI FAUNISTICA E AREA TEMPORANEA PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE) E DI AREE DEMANIALI (INVARIATE) AD USO PRODUTTIVO CON RELATIVI SERVIZI E A PRATO PERMANENTE - RICHIEDENTE: PESARESI GIUSEPPE S.P.A. PROCEDIMENTO RN10T0025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1526 del 12/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici MARZO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE IN COMUNE DI RIMINI (RN) IN LOCALITA' SAN MARTINO IN RIPAROTTA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARECCHIA (OASI FAUNISTICA E AREA TEMPORANEA PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE) E DI AREE DEMANIALI (INVARIATE) AD USO PRODUTTIVO CON RELATIVI SERVIZI E A PRATO PERMANENTE - RICHIEDENTE: PESARESI GIUSEPPE S.P.A. - PROCEDIMENTO RN10T0025

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo

generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Unità Progetto Demanio idrico dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna n. **DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019, con scadenza al 31/12/2030**, con la quale è stato concesso il rinnovo senza modifiche della precedente concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna con **determinazione n° 9207 del 25/07/2011** con scadenza al 31/12/2016, rilasciata alla Ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a. (C.F./P.I. 01231130400), relativa all'occupazione di aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini (RN), per un totale di mq 143.928,00 come di seguito distinte:

- **area di mq 138.540,00 ad uso produttivo – industriale** catastalmente individuata: al foglio 62 mappali 519/parte, 520, 43 e antistante i mappali 34-35-36-37-31-517 e 41; al foglio 63 mappali 2014/parte, 2015, 2016, 2017 e antistante i mappali 2, 2044 e 2011; al foglio 71 mappale

550/parte con i seguenti utilizzi:

- Area di viabilità e manovra mq 50.000
 - Area cumuli e depositi mq 56.284,00
 - Area fabbricati opificio mq 26,64
 - Area cabine di comando mq 179,68
 - Impianti tecnologici mq 1.562,48
 - Tettoie opificio mq 185,32
 - Cabine elettriche mq 106,88
 - Area acquiferi (vasche di chiarificazione) mq 30.195
- **area di mq.5.388 ad uso agricolo (prato permanente)** identificata al foglio 62 antistante i mappali 540, 30 e ricadente nel mappale 42/parte,
 - **doppia tubazione interrata** del diametro di cm. 35 e di lunghezza pari a circa ml. 712,00 ubicata nel tratto compreso tra le vasche di decantazione e l'impianto industriale, in area demaniale catastalmente individuata al foglio 62 ricadente nei terreni demaniali non censiti e mappali 44/parte, 42/parte, 78/parte, 77/parte, 79/parte, 519/parte:
 - **n.2 manufatti di scarico di acque meteoriche** ubicati nel tratto di area demaniale antistante l'impianto di frantumazione, identificata al foglio 71 mappale 550;
 - utilizzo non esclusivo della **strada di cantiere**, collegante l'opificio alle vasche di decantazione ubicate a valle dell'autostrada A.14, di sviluppo complessivo pari a ml. 1.200 circa

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici (Tav. 1 e Tav. 2) allegati e parte integrante e sostanziale della determina n. 9207 del 25/07/2011 (Pratica **RN10T0025**).

VISTA l'Istanza di Permesso di Costruire presentata dalla Società Pesaresi Giuseppe SpA al Comune di Rimini Dipartimento Pianificazione e Gestione Territoriale tramite piattaforma "impresainungiorno.gov.it" in data 30/07/24, prot. 272393 del 31/07/24 (trasmessa per competenza in data 26/08/24 al suddetto Dipartimento), completata con pec in data 06/09/24, prot. 316228-316238 del

09/09/24, e in data 09/09/24, prot. 3116245, per l'attuazione degli interventi della variante al Piano di Qualificazione e Sviluppo Aziendale (PSQA) approvato con D.C.C. n. 63/2023, consistenti nella "Nuova Costruzione di impianto di produzione conglomerato bituminoso (EDIFICIO F)" e nella "**Realizzazione di Oasi Faunistica**" – 1° stralcio - da realizzarsi in Via Emilia n. 190, in area distinta al Catasto del Comune di Rimini al foglio 62 mappali 517-521-523-524-34-35-36-37, ed Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex art. 6 DPR 59/2013 PRATICA: 2024-462-2637;

L'intervento si è originato dal procedimento ex art. 8 del DPR 160/2010 costituente variante urbanistica. Sono state stipulate due convenzioni che legavano la riqualificazione dell'impianto della Società Pesaresi Giuseppe SpA con obblighi di smantellamento e di rinaturalizzazione al termine dell'attività estrattiva, in particolare l'attuale intervento di realizzazione di oasi naturalistica:

RICHIAMATA la **Convenzione** tra la Ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a. e il Comune di Rimini rep. n. 5322 racc. n. 3538 del 11/09/19, che prevede l'apertura al pubblico con fruizione gratuita da parte delle scuole. In particolare l'art. 3 comma 2, recita testualmente: *"Il Soggetto attuatore si impegna a riservare al Comune la fruizione gratuita a scopo didattico dell'Oasi naturalistica, da effettuarsi nei tempi e nei modi che verranno stabiliti fra le parti con apposito atto, fermo restando che la suddetta fruizione non potrà essere inferiore alla durata dell'anno scolastico. E' obbligo del Soggetto attuatore provvedere, anche in tal caso, alla custodia, pulizia e conduzione dell'area e degli spazi gratuitamente messi a disposizione."*

CONSIDERATO che per la sopra menzionata pratica, con nota Comune di Rimini prot. 317266 del 10/09/2024, è stata indetta e convocata una **Conferenza di Servizi decisoria**, in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14-bis della L. 241/90), per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici e la determinazione dell'istanza sopra richiamata;

VISTA la nota di prot. ARPAE PG/2024/219050 del 03/12/2024 con cui il Demanio Idrico ha comunicato che, nel caso di interventi in aree demaniali già concesionate nella sopra richiamata DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019, occorre presentare da parte della Ditta Pesaresi Giuseppe

S.p.a. istanza di variante con documentazione integrativa per cambio d'uso e/o modifiche delle superfici;

VISTA l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta il 23/01/2025 con protocollo n. PG/2025/13608, con cui il Sig. Pesaresi Ulisse, CF PSRLSS57M06H294X, legale rappresentante della Ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a.. (C.F./P.I. 01231130400), con sede legale in Comune di Rimini, ha richiesto la **variante** alla concessione n. DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019 **per la sola porzione "Ovest" di 25.591 m² dell'area** del demanio idrico concessa ad uso **"acquiferi" (vasche di chiarificazione)**, dei complessivi 30.195 m², ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini (RN) identificata catastalmente al Foglio 62 antistante Particelle 34-35-36-37 da destinare a un **progetto di rinaturalizzazione** che prevede la realizzazione di un'oasi faunistica così suddivisa:

- **area naturale incolta** di 24.701 m²;
- **n. 1 punto di osservazione naturalistico** in legno di 35 m²;
- **percorso pedonale** con fondo migliorato in pietrisco di 600 m² e 200 m di lunghezza;
- **messa a dimora di alberi e arbusti** nell'intorno del punto di osservazione naturalistico per una superficie di 255 m²;

e che necessita inoltre ai fini della realizzazione dell'intervento di un'**occupazione temporanea** ad uso **cantiere** di parte della suddetta area demaniale per 5.000 m².

Le restanti aree rimangono invariate.

VISTO che il Comune di Rimini ha indetto e convocato con nota prot. 23183 del 22/01/2025 una Conferenza di Servizi telematica in forma simultanea ed in modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90), così come riportato alla lettera c) della comunicazione prot. 400414 del 12/11/24 di riattivazione del procedimento della CdS semplificata decisoria asincrona. In tale seduta tenutasi il 30/01/2025, a cui Arpae Demanio idrico ha partecipato, è stato evidenziato che il rilascio della variante di concessione demaniale (pratica RN10T0025) viene svolto come endo-procedimento della

Conferenza di Servizi e che il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune di Rimini è condizionato al formale perfezionamento da parte di ARPAE dell'atto di concessione dell'area demaniale. È poi seguita una II seduta tenutasi il giorno 27/02/2025, in modalità telematica, a cui Arpae Demanio idrico ha partecipato;

DATO ATTO:

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 19/02/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/32262 ha rilasciato relativamente alla variante chiesta nulla osta idraulico e autorizzazione idraulica prot. n. 11283 U. del 19/02/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto dal Comune di Rimini nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che l'U.O. Qualità Ambientale (per AUA) ha rilasciato parere favorevole condizionato prot. Comune Rimini n. 370576 del 21/10/2024 espresso in merito all'inquinamento acustico L. 447/95- DPCM 14/11/1997;
- che l'Ufficio Verde, in merito all'oasi faunistica, ha rilasciato parere prot. Comune di Rimini n. 332024 del 20/09/24, che recita testualmente: *"I contenuti presenti negli elaborati sono stati ritenuti esaustivi e completi. Il progetto rispetta le indicazioni del Regolamento del Verde Urbano Privato e Pubblico del Comune di Rimini e le indicazioni previste nella Delibera di C.C. nr. 63/2023."*;
- che l'U.O. Paesaggistica ha rilasciato parere paesaggistico favorevole prot. Comune Rimini n. 3268 del 07/01/25 (rif. CQAP parere n.131 del 03/12/24);
- che il Comando Prov.le Vigili del Fuoco Rimini ha rilasciato parere favorevole condizionato prot. 530 del 15/01/25 pratica VF n. 43340 (Comune prot. 14484/24);

- che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha rilasciato con nota prot. 942-P del 20/01/25 (Comune prot. 20354/25): 1) in merito al vincolo archeologico parere condizionato, 2) in merito al vincolo paesaggistico parere favorevole;

PRECISATO:

- che l'Azienda Pesaresi Giuseppe S.p.a. risulta essere iscritta a far data dal 06/02/2025 fino al 05/02/2025 nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* della Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list") istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i, equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;
- che questa Agenzia comunicherà alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/45667 del 10/03/2025;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 23/01/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il **deposito cauzionale** pari ad **€ 53.922,66**, costituito tramite un versamento di € 47.606,23 in data 22/07/2011, integrato con un versamento di € 1.556,09 in data 25/03/2019 e ulteriormente integrato con un versamento di € 4.760,34 in data 10/03/2025 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
4. risulta in regola con il pagamento dei canoni e ha versato il canone relativo all'annualità 2025 pari ad € 54.561,75, oltre al canone relativo ai 12 mesi per la concessione temporanea per l'area di cantiere pari ad € 4.338,75;

PRECISATO CHE:

- considerando la variante alla concessione di cui al presente atto, si è provveduto a **rideterminare il nuovo canone per l'annualità solare 2025**, e ad assoggettarlo all'aggiornamento dei criteri di calcolo dei canoni così come stabilito dalla DGR 1717 del 28/10/2021. **L'importo così determinato è pari ad € 53.922,66 a cui si aggiunge il canone per la concessione temporanea di 12 mesi per l'area di cantiere pari ad € 4.338,75;**
- il deposito cauzionale di €. 49.162,32 costituito dal richiedente, **deve essere integrato e richiesto alla luce del nuovo canone;**

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, il richiedente:

- ha versato € 1.556,09 in data 25/03/2019 e € 4.760,34 in data 10/03/2025 ad integrazione del deposito cauzionale già versato pari ad € 47.606,23 in data 22/07/2011;
- ha versato € 1.522,40 in data 10/03/2025 quale integrazione ai canoni 2022-2023-2024;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la variante alla concessione n. DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019 **per la sola porzione “Ovest” di 25.591 m² dell'area** del demanio idrico concessa ad uso **“acquiferi” (vasche di chiarificazione)**, dei complessivi 30.195 m², ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini (RN) identificata catastalmente al Foglio 62 antistante Particelle 34-35-36-37 da destinare a un **progetto di rinaturalizzazione** che prevede la realizzazione di un' **oasi faunistica con fruizione gratuita a scopo didattico da parte del Comune di Rimini**, così suddivisa:
 - **area naturale incolta** di 24.701 m²;
 - **n. 1 punto di osservazione naturalistico** in legno di 35 m²;

- **percorso pedonale** con fondo migliorato in pietrisco di 600 m² e 200 m di lunghezza;
- **messa a dimora di alberi e arbusti** nell'intorno del punto di osservazione naturalistico per una superficie di 255 m²;

concedendo inoltre l'**occupazione temporanea** ad uso **cantiere** di parte della suddetta area demaniale per 5.000 m² ai fini della realizzazione dell'intervento;

- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2030;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a.. (C.F./P.I. 01231130400), con sede legale in Comune di Rimini, la **variante** alla concessione n. DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019 **per la sola porzione "Ovest" di 25.591 m² dell'area** del demanio idrico concessa ad uso **"acquiiferi" (vasche di chiarificazione)**, dei complessivi 30.195 m², ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini (RN) identificata catastalmente al Foglio 62 antistante Particelle 34-35-36-37 da destinare a un **progetto di rinaturalizzazione** che prevede la realizzazione di un'**oasi faunistica con fruizione gratuita a scopo didattico da parte del Comune di Rimini**, così suddivisa:

- **area naturale incolta** di 24.701 m²;
- **n. 1 punto di osservazione naturalistico** in legno di 35 m²;
- **percorso pedonale** con fondo migliorato in pietrisco di 600 m² e 200 m di lunghezza;

- **messa a dimora di alberi e arbusti** nell'intorno del punto di osservazione naturalistico per una superficie di 255 m²;

e concedendo inoltre ai fini della realizzazione dell'intervento in progetto l'**occupazione temporanea** ad uso **cantiere** di parte della suddetta area demaniale per 5.000 m².

Tale area in variante è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto. Le restanti aree ad uso produttivo e loro servizi e a prato permanente rimangono invariate - codice pratica **RN10T0025**;

2. di confermare la data di scadenza della concessione al **31/12/2030**;
3. di confermare quanto stabilito nell'atto n. DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019;
4. di stabilire in **12 mesi** la durata dell'**autorizzazione idraulica** alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di comunicazione di inizio lavori relativi alla realizzazione dell'intervento oggetto di variante di concessione;
5. di fissare il **deposito cauzionale** in **€ 53.922,66**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. di stabilire che il **nuovo canone annuo solare** è pari a **€ 53.922,66** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, a cui si aggiunge il canone per la **concessione temporanea di 12 mesi** per l'area di cantiere pari ad **€ 4.338,75**;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi

Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare integra il disciplinare della DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019;
11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel nulla osta idraulico e autorizzazione idraulica prot. n. 11283 U. del 19/02/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 19/02/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/32262, relativo alla variante di cui all'oggetto;
12. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
13. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
14. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
15. il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
16. deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aoorn@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
17. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

18. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
19. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali intestate alla Ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a.. (C.F./P.I. 01231130400), con sede legale in Comune di Rimini - codice pratica **RN10T0025** . Tale disciplinare integra il disciplinare allegato alla DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante alla concessione RN10T0025 rilasciata con DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019 per la quale è previsto** l'occupazione di aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini (RN), per un totale di mq 143.928,00 come di seguito distinte:

- **area di mq 138.540,00 ad uso produttivo – industriale** catastalmente individuata: al foglio 62 mappali 519/parte, 520, 43 e antistante i mappali 34-35-36-37-31-517 e 41; al foglio 63 mappali 2014/parte, 2015, 2016, 2017 e antistante i mappali 2, 2044 e 2011; al foglio 71 mappale 550/parte con i seguenti utilizzi:
 - Area di viabilità e manovra mq 50.000
 - Area cumuli e depositi mq 56.284,00
 - Area fabbricati opificio mq 26,64
 - Area cabine di comando mq 179,68
 - Impianti tecnologici mq 1.562,48
 - Tettoie opificio mq 185,32
 - Cabine elettriche mq 106,88
 - Area acquiferi (vasche di chiarificazione) mq 30.195
- **area di mq.5.388 ad uso agricolo (prato permanente)** identificata al foglio 62 antistante i mappali 540, 30 e ricadente nel mappale 42/parte,

- **doppia tubazione interrata** del diametro di cm. 35 e di lunghezza pari a circa ml. 712,00 ubicata nel tratto compreso tra le vasche di decantazione e l'impianto industriale, in area demaniale catastalmente individuata al foglio 62 ricadente nei terreni demaniali non censiti e mappali 44/parte, 42/parte, 78/parte, 77/parte, 79/parte, 519/parte:
- **n.2 manufatti di scarico di acque meteoriche** ubicati nel tratto di area demaniale antistante l'impianto di frantumazione, identificata al foglio 71 mappale 550;
- utilizzo non esclusivo della **strada di cantiere**, collegante l'opificio alle vasche di decantazione ubicate a valle dell'autostrada A.14, di sviluppo complessivo pari a ml. 1.200 circa

La presente variante riguarda **la sola porzione "Ovest" di 25.591 m² dell'area** del demanio idrico concessa ad uso "**acquiferi**" (**vasche di chiarificazione**), dei complessivi 30.195 m², ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini (RN) identificata catastalmente al Foglio 62 antistante Particelle 34-35-36-37 da destinare a un **progetto di rinaturalizzazione** che prevede la realizzazione di un'**oasi faunistica con fruizione gratuita a scopo didattico da parte del Comune di Rimini**, così suddivisa:

- **area naturale incolta** di 24.701 m²;
- **n. 1 punto di osservazione naturalistico** in legno di 35 m²;
- **percorso pedonale** con fondo migliorato in pietrisco di 600 m² e 200 m di lunghezza;
- **messa a dimora di alberi e arbusti** nell'intorno del punto di osservazione naturalistico per una superficie di 255 m²;

La variante riguarda inoltre l'**occupazione temporanea ad uso cantiere** di parte della suddetta area demaniale per 5.000 m² ai fini della realizzazione dell'intervento in progetto.

Tale area in variante è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della **concessione** è confermata al **31/12/2030**;

La scadenza della sola **concessione temporanea** per l'area di cantiere è fissata a **dodici mesi** dalla comunicazione di inizio lavori

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 53.922,66** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Si aggiunge inoltre il canone per l'area di cantiere pari ad **€ 4.338,75**, che copre tutta la durata della **concessione temporanea di 12 mesi**.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 53.922,66**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a

garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le

Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** Le aree demaniali oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** In riferimento alla presente variante, il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di

cui al **nulla osta idraulico e autorizzazione idraulica** prot. n. 11283 U. del 19/02/2025 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;*
- 2. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
- 3. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*

4. *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
5. *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

6. *la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente provvedimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;*
7. *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

8. *le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;*

9. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
10. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
11. *eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;*
12. *tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;*
13. *il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;*
14. *la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC – RN da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;*
15. *i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente*

naturale circostante;

16. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

17. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

18. è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, per l'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera e comunque nella misura minima di 50 m a monte e 50 m a valle; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;

19. il soggetto richiedente manleva USTPC – Rimini da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;

20. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

21. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente

e/o caduta;

- 22. l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

SICUREZZA

- 23. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*
- 24. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 25. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*

26. in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.